

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

È costituita con sede in Belluno l'Associazione Provinciale Piccola Industria ed Artigianato denominata A.P.P.I.A. aderente ed affiliata al sistema della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa.

L'associazione è una libera organizzazione tra gli imprenditori della Provincia di Belluno, non ha fini di lucro ed è autonoma da qualsiasi organizzazione politica sociale ed economica.

Assume il logotipo, il simbolo e la denominazione A.P.P.I.A., Associazione Provinciale Piccola Industria ed Artigianato seguito, in virtù dell'affiliazione, dal logotipo simbolo e denominazione CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa la cui titolarità esclusiva è della CNA Nazionale.

ARTICOLO 2 - SCOPI ED ATTIVITA'

Scopi dell'A.P.P.I.A. sono:

a) La rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue



diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.

La rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello territoriale, regionale, nazionale europeo ed internazionale;

b) promuovere il rafforzamento e la specificità della provincia di Belluno interamente montana, così come riconosciuto dalla legislazione nazionale e regionale, al fine di promuovere le pari opportunità di sviluppo e qualificazione dell'imprenditoria locale;

c) stipulare accordi e contratti di lavoro in ambito provinciale e partecipare d'intesa con i livelli nazionale e regionale alla stipula dei relativi accordi e contratti;

d) promuovere nello sviluppo economico e sociale della provincia e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne sviluppando politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile.

In diretta attuazione di tali scopi, l'A.P.P.I.A. svolge le seguenti attività:

a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di

ammodernamento delle Pubbliche amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nell'ambito del sistema produttivo territoriale;

b) promuove la fornitura e/o fornisce direttamente servizi di consulenza, assistenza e informazione agli associati, quali quelli tributari, fiscali, amministrativi, di lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, ambientali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società o attraverso la stipula di accordi e convenzioni con consulenti e/o strutture terze;

c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri.

Per realizzare tale scopo l'A.P.P.I.A. si avvale principalmente del Patronato EPASA-ITACO, organizzazione strumentale e specifica attraverso la quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21 aprile 1971, ai sensi e per gli effetti

del DLCP 29 luglio 1947 n. 804, ratificato dalla Legge 17 aprile 1956 n. 561;

d) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema A.P.P.I.A./CNA, avvalendosi anche della Fondazione ECIPA;

e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la CNA Pensionati;

f) assume iniziative atte alla modernizzazione e allo sviluppo delle imprese nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti e servizi sui mercati;

g) costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari; assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, consorzi, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, così come degli associati o di terzi;

h) diffonde un'informazione adeguata e costante sui temi di maggior interesse che riguardano gli associati, promuovendo a tale scopo, in forma diretta ed indiretta una specifica attività editoriale;

i) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresen-

tanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese.

j) istituisce sedi, sezioni ed uffici, sia permanenti che temporanei;

k) nomina i rappresentanti dell'associazione presso Enti, Istituti, Organizzazioni e Commissioni;

l) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da leggi, regolamenti, disposizioni o deliberazioni dei propri organi dirigenti;

m) tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale;

n) garantisce un elevato livello di protezione dei dati personali e, a motivo delle proprie finalità, può far circolare all'interno del sistema CNA i dati di coloro che usufruiscono di servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.

ARTICOLO 3 - I SOCI

Possono aderire all'A.P.P.I.A. le imprese, in qualunque tipo costituite, comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti

e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti ed i pensionati.

I pensionati si iscrivono mediante specifico tesseramento.

Possono aderire all'Associazione sindacati, associazioni di mestiere, enti economici ed assistenziali.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' ASSOCIATIVA

La vita interna dell'associazione è fondata sul più ampio rispetto della democrazia associativa.

L'associato ha il diritto - dovere di partecipare alla vita associativa, d'intervenire alle assemblee ed alle riunioni e di esporre liberamente il proprio pensiero sulla linea sindacale, sulle iniziative e su tutte le questioni inerenti la vita dell'Associazione.

E' tenuto all'osservanza delle norme statutarie e al rispetto delle decisioni degli Organi direttivi.

E' tenuto inoltre al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro che sono stipulati dagli Organi a ciò preposti.

L'APPIA nell'ambito dell'affiliazione a CNA Nazionale adotta integralmente quanto previsto dall'articolo 8 dello Statuto CNA Nazionale.

L'esercizio dei diritti sociali compreso il diritto di elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che siano in

regola con i versamenti delle quote associative annuali deliberate dagli organi dirigenti dell'Associazione.

Ciascun associato che sia titolare di un'autonoma tessera associativa potrà esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.

Ciascun associato può esprimere un solo voto, non sono ammesse deleghe.

Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organismi secondo le norme del presente statuto e in quelle dei rispettivi statuti confederali.

ARTICOLO 5 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

L'adesione all'Associazione si realizza attraverso la sottoscrizione di un atto scritto con il quale l'associato conferisce all'associazione, tra l'altro, il mandato di riscuotere annualmente le quote associative anche con le modalità previste dalla Legge n. 311 del 4 giugno 1973 e successive modificazioni, integrazioni ed innovazioni legislative in materia di contributi associativi.

La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rimborsabile né rivalutabile.

L'adesione s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca con lettera raccomandata inviata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, secondo quanto disposto



dall'articolo 24 del Codice Civile.

L'adesione impegna l'associato a fornire al sistema APPIA-CNA e agli enti di emanazione ECIPA ed EPASA-ITACO le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione ai fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi.

ARTICOLO 6 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Si cessa di appartenere all'associazione:

- per revoca da darsi in forma scritta entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno;
- per cessazione dell'attività dandone tempestiva comunicazione;
- per espulsione.

In nessun caso l'associato avrà diritto al rimborso delle quote associative pagate o sarà esonerato dal pagamento di quelle relative all'anno in cui si verificano gli eventi di cui al comma precedente.

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

La Presidenza ha la facoltà di applicare:

- la censura agli associati che non ottemperino alle disposizioni statutarie e alle deliberazioni degli organi competenti;

- la sospensione dalle attività sociali e sindacali per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi all'associato che violi con carattere di maggior gravità gli obblighi derivanti dallo statuto nonché dalle delibere dei competenti organi oppure quando, dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle decisioni della presidenza;

- espulsione di un associato per recidiva sulle mancanze che precedentemente diedero motivo a censura e sospensione ovvero per la particolare gravità dei fatti compiuti che possano arrecare grave nocimento agli interessi morali e materiali dell'associazione.

I provvedimenti di censura, sospensione ed espulsione vanno motivati e comunicati per iscritto all'interessato.

Contro tali provvedimenti l'interessato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Garanti entro 30 (trenta) giorni dalla notifica.

Le decisioni del Collegio dei Garanti sono appellabili davanti al Collegio Nazionale dei Garanti che decide in via definitiva.

TITOLO II

ARTICOLO 8 - RAPPORTI CON IL SISTEMA C.N.A.

L'A.P.P.I.A. aderisce, tramite affiliazione, e con lei i propri associati al Sistema C.N.A. che si basa sulla valorizzazione di diverse autonomie in una logica di sistema unitario fondato sulla reciproca creazione di valore.

L'Associazione s'impegna a garantire il versamento al Sistema C.N.A. da parte degli associati delle quote associative secondo le modalità e le quantità concordate.

Ne discende il diritto, per ogni associato A.P.P.I.A., di avvalersi dell'insieme delle attività sviluppate da ogni componente il sistema stesso.

La revoca dell'adesione, attraverso l'affiliazione, dell'A.P.P.I.A. al sistema C.N.A. deve essere deliberata con voto favorevole dei 2/3 (due terzi) i componenti dell'assemblea con un preavviso di un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

TITOLO III

SISTEMA ORGANIZZATIVO

ARTICOLO 9 - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

L'Associazione organizza la rappresentanza e l'attività di erogazione dei servizi agli associati, tramite le sue articolazioni territoriali, i Mestieri, i Raggruppamenti di Interesse, CNA professioni e la CNA pensionati.

ARTICOLO 10 - MANDAMENTI

I Mandamenti (costituiti da più comuni) hanno il compito di promuovere e dirigere l'attività sindacale degli associati sui problemi locali di loro competenza e di articolare sul loro territorio le iniziative promosse dall'associazione nell'interesse della categoria.

Contribuiscono all'elaborazione della politica sindacale

dell'associazione, assicurano la riuscita delle iniziative sindacali, sviluppano ogni utile azione di confronto con le istituzioni pubbliche, con le forze sociali ed economiche della loro zona.

I Mandamenti sono individuati dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Gli associati del Mandamento eleggono ogni 4 (quattro) anni il Comitato direttivo mandamentale e i delegati all'Assemblea provinciale.

Nella sua prima riunione dopo le elezioni, il Comitato direttivo - composto da un numero variabile da 3 (tre) a 10 (dieci) componenti - elegge nel suo seno il Presidente mandamentale nonché il componente la Presidenza provinciale che devono essere iscritti all'A.P.P.I.A. da almeno un anno.

Il Presidente mandamentale è membro di diritto della Direzione dell'A.P.P.I.A. e quindi dell'Assemblea dell'A.P.P.I.A.

Il Presidente è il responsabile del perseguimento degli scopi e dell'assolvimento dei compiti dell'Associazione nel territorio di riferimento.

Ha la funzione di rappresentanza dell'Associazione presso le istituzioni locali; verifica l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organismi dirigenti del Mandamento.

Convoca il Comitato direttivo del Mandamento e, d'intesa con il responsabile mandamentale, opera per il buon andamento dell'attività sindacale locale.

Può essere coadiuvato da uno o più vice presidenti eletti dal Comitato direttivo.

Può restare in carica al massimo per 2 (due) mandati pieni, quadriennali, consecutivi.

La Presidenza Provinciale d'intesa con i Comitati direttivi mandamentali, nomina i responsabili locali che partecipano alle riunioni dei rispettivi organismi dirigenti.

Le riunioni dei Comitati mandamentali sono convocate dai rispettivi Presidenti su qualsiasi supporto spedito con qualsiasi sistema di comunicazione.

Della riunione va redatto un verbale a cura del responsabile mandamentale sottoscritto dal Presidente mandamentale.

Una copia del verbale va inviata al Direttore.

Qualora nell'attività dei Comitati direttivi mandamentali si determinasse:

- l'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dell'organismo;
- si verificassero violazioni alla correttezza interna, dei principi e delle norme dello Statuto;
- ci fossero prese di posizione o comportamenti radicalmente difformi dalle scelte di politica sindacale o di organizzazione assunte dall'Associazione;

può essere disposto dalla Direzione su proposta della Presidenza lo scioglimento del Comitato direttivo e la nomina di un responsabile provvisorio in attesa di una nuova elezione del

Comitato stesso.

Nei Comuni, non compresi nei Mandamenti, facenti capo alla sede di Belluno gli associati eleggono i delegati all'Assemblea nonché 2 (due) componenti la Presidenza provinciale che devono essere iscritti all'A.P.P.I.A. da almeno 1 (uno) anno.

ARTICOLO 11 - I MESTIERI

L'A.P.P.I.A. riconosce il valore delle politiche settoriali per la qualificazione e lo sviluppo delle imprese e di concerto con i livelli nazionale e regionale organizza i Mestieri che sono costituiti a livello provinciale da tutti gli associati al sistema APPIA/CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica.

I Mestieri sono individuati dalla Direzione tra quelli deliberati dalla Direzione nazionale.

Sono articolazioni dei Mestieri territoriali:

- l'Assemblea,
- il Consiglio
- il Comitato Esecutivo e
- il Presidente di Mestiere.

Ogni 4 (quattro) anni, in corrispondenza delle assemblee elettive, si riunisce il Consiglio di Mestiere.

Il Consiglio è composto dai rappresentanti del Mestiere indicati dall'Assemblea o individuati e indicati dall'APPIA sulla base del coinvolgimento degli imprenditori, nelle modalità più consone alla dimensione del Mestiere. Il Consiglio di Mestiere

si costituisce e riunisce solo in fase elettiva con finalità di consultazione al fine dell'individuazione, tra i suoi componenti, del Presidente di Mestiere.

Il Presidente provinciale di Mestiere deve essere associato all'A.P.P.I.A. da almeno 1 (uno) anno. Sarà facoltà del Presidente provinciale di Mestiere dotarsi o meno del Comitato Esecutivo composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri.

Il Presidente di Mestiere convoca e presiede le articolazioni del Mestiere.

Le Articolazioni di Mestiere devono in ogni caso essere convocate quando ne faccia richiesta 1/3 (un terzo) dei componenti l'articolazione stessa.

Il Presidente di Mestiere dura in carica 4 anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

I Presidenti di Mestiere sono componenti di diritto dell'Assemblea provinciale fino, al massimo, ad 1/3 (un terzo) dei componenti la stessa.

L'Assemblea dell'A.P.P.I.A. individua i Mestieri provinciali più rappresentativi, in base alla consistenza e rappresentatività associativa i cui Presidenti fanno parte di diritto della Direzione.

I Presidenti provinciali concorrono a formare il Comitato Consultivo Regionale di Mestiere.

I Mestieri provinciali concorrono a formare l'Unione Regionale di riferimento.

Il Presidente dell'A.P.P.I.A. delega, su parere conforme della Presidenza, di norma al Presidente di Mestiere, il compito di:

- rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito del Mestiere stesso;
- rappresentare istituzionalmente il relativo Mestiere;
- elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri e stipulare i contratti dei rispettivi mestieri;
- elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore.

I Mestieri non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

Tale potere resta in capo, sulla base delle norme statutarie, al Presidente dell'A.P.P.I.A.

Delle obbligazioni eventualmente assunte dai Presidenti di Mestiere rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi Presidenti.

In caso di contrasti in ordine alle scelte di merito relativamente alle materie delegate ai Mestieri il Presidente dell'A.P.P.I.A., qualora non sia possibile giungere ad una soluzione concordata, può revocare su parere conforme della Presidenza le deleghe concesse.

Nel caso di persistente mancato o scorretto funzionamento delle articolazioni dei Mestieri il Presidente dell'A.P.P.I.A., su conforme parere della Presidenza dell'A.P.P.I.A., procede a



convocare l'Assemblea di Mestiere per il rinnovo dei Comitati Esecutivi o per la nomina del nuovo Presidente di Mestiere.

Le riunioni delle articolazioni di Mestiere sono convocate dai rispettivi Presidenti o quando ne faccia richiesta 1/3 (un terzo) dei componenti l'articolazione.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto e spedito con qualsiasi sistema di comunicazione.

Le Assemblee di Mestiere sono valide indipendentemente dal numero dei partecipanti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le riunioni dei Comitati Esecutivi sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti senza tener conto degli astenuti.

Della riunione va redatto un verbale a cura del responsabile di Mestiere sottoscritto dal Presidente.

ARTICOLO 12 - RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

L'A.P.P.I.A. promuove l'organizzazione di Raggruppamenti tra associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi comuni.

La loro costituzione viene deliberata dalla Direzione dell'A.P.P.I.A.

I Raggruppamenti di Interesse si organizzano territorialmente analogamente a quanto previsto per i Mestieri e ad essi si applicano, se compatibili, le regole stabilite per i Mestieri.

Ciò vale in particolare per le deleghe, le assunzioni di obbligazioni aventi rilevanza patrimoniale e per il mancato o scorretto funzionamento delle articolazioni dei Raggruppamenti.

Il Presidente di ciascun Raggruppamento di Interesse, che deve essere associato all'A.P.P.I.A. da almeno 1 (uno) anno, è membro di diritto della Direzione A.P.P.I.A. e quindi dell'Assemblea dell'A.P.P.I.A.

Può restare in carica al massimo per 2 (due) mandati pieni quadriennali, consecutivi.

ARTICOLO 13 - CNA PROFESSIONI

CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle Associazioni professionali che abbiano i requisiti di cui all'articolo 26 Decreto Legislativo 206/2007.

La costituzione di CNA Professioni viene deliberata dalla Direzione A.P.P.I.A.

CNA Professioni si organizza territorialmente analogamente a quanto previsto per i Mestieri e ad essa si applicano, se compatibili, le regole stabilite per i Mestieri.

Ciò vale in particolare per le deleghe, le assunzioni di obbligazioni aventi rilevanza patrimoniale e per il mancato o scorretto funzionamento delle sue articolazioni.

Il Presidente di CNA Professioni che deve essere associato all'A.P.P.I.A. da almeno 1 (uno) anno, è membro di diritto

della Direzione A.P.P.I.A. e quindi dell'assemblea dell'A.P.P.I.A.

Può restare in carica al massimo per 2 (due) mandati pieni quadriennali consecutivi.

ARTICOLO 14 - CNA PENSIONATI

L'A.P.P.I.A. promuove a livello provinciale la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati dotata, a livello nazionale, di proprio statuto conforme ai principi e alle norme contenute nello statuto A.P.P.I.A./CNA.

Il Presidente di CNA Pensionati, scelto tra gli associati a CNA Pensionati da almeno 1 (uno) anno, è membro di diritto della Direzione A.P.P.I.A. e quindi dell'Assemblea dell'A.P.P.I.A. e può restare in carica al massimo per 2 (due) mandati pieni quadriennali, consecutivi.

TITOLO IV

ARTICOLO 15 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione;

- l'Assemblea;
- la Direzione;
- la Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA: DURATA E COMPOSIZIONE

L'Assemblea rimane in carica 4 (quattro) anni e si svolge almeno una volta all'anno.

L'assemblea è elettiva in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea è costituita dagli associati così come individuati all'articolo 3 del presente statuto.

Sono membri dell'Assemblea:

- il Presidente;
- i componenti la Presidenza;
- il Presidente Onorario;
- i Presidenti mandamentali;
- i Presidenti di Mestiere;
- i Presidenti di raggruppamenti di interesse;
- il Presidente di CNA Professioni;
- il Presidente di CNA Pensionati;
- I Presidenti delle società, enti e strutture di particolare rilievo promosse/partecipate dall'A.P.P.I.A.;
- tre aderenti a CNA Pensionati nominati dai relativi organi;
- un numero di associati eletti ogni 4 (quattro) anni in base alla consistenza associativa territoriale nel rapporto che viene deliberato dalla Direzione.

Nelle liste predisposte per le elezioni territoriali dovrà essere garantita un'equilibrata presenza dei Mestieri.

Il componente eletto in caso di decesso, decadenza o dimissione sarà sostituito da chi lo segue nella graduatoria di rife-

rimento.

Alla riunione dell'Assemblea partecipano, con parere consultivo, il Direttore e, se nominato, il Vice Direttore.

Vi partecipano inoltre senza diritto di voto i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti (nella seduta di approvazione del bilancio consuntivo), i componenti il Collegio dei Garanti e quanti la Presidenza ritenga utili per il lavoro dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta all'anno dal Presidente su decisione della Presidenza (tolta provinciale) almeno 8 (otto) giorni prima mediante avviso di convocazione che può essere redatto su qualsiasi supporto e che può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione contenente l'ordine del giorno oggetto di discussione e ogniqualvolta lo ritenga opportuno la Direzione o almeno 1/5 (un quinto) dei componenti l'Assemblea stessa.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto.

In seconda convocazione l'Assemblea è legalmente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti e andrà indetta non prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dall'Assemblea andata deserta.

Le deliberazioni sono prese tanto in prima che in seconda convocazione a maggioranza di voti dei presenti senza tener conto

degli astenuti.

L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno il 20% (venti per cento) dei presenti.

Si procede di norma mediante scrutinio segreto nel caso di questioni relative a persone.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o dal più anziano tra i Vice Presidenti o ancora dal più anziano dei membri della Presidenza.

Le delibere dell'Assemblea risultano da verbale redatto dal segretario verbalizzante e firmato dal Presidente.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA: POTERI E COMPITI

L'Assemblea è il massimo organo collegiale deliberante dell'A.P.P.I.A.

L'Assemblea:

- a) stabilisce le linee di strategia politico - sindacale, dei programmi e di indirizzo dell'Associazione;
- b) esamina l'andamento dell'A.P.P.I.A. e delle strutture collegate;
- c) approva annualmente il bilancio consuntivo dell'Associazione e gli indirizzi generali, organizzativi e finanziari;
- d) elegge ogni 4 (quattro) anni il Presidente, il Collegio dei Garanti, il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) nomina in Direzione, su proposta della Presidenza, gli as-

sociati che in nome e per conto dell'A.P.P.I.A. ricoprono incarichi di rilievo in enti, organismi, società;

f) individua i mestieri più rappresentativi i cui Presidenti provinciali faranno parte di diritto della Direzione;

g) insedia in occasione dell'Assemblea Elettiva la Commissione Elettorale funzionale alle operazioni di voto;

h) approva anche in seduta ordinaria lo statuto e le sue eventuali modifiche con voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti;

i) decide sull'adesione ed affiliazione di organizzazioni autonome;

j) delibera con voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell'Assemblea anche in seconda convocazione la revoca all'adesione al sistema CNA;

k) delibera con la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti l'Assemblea e il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti, anche in seconda convocazione lo scioglimento dell'Associazione;

l) delibera su qualunque altra questione esplicitamente affidata dal presente statuto alla sua competenza nonché su ogni altro argomento posto alla sua attenzione dagli altri organi dell'Associazione.

ARTICOLO 18 - LA DIREZIONE: DURATA E COMPOSIZIONE

La Direzione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è così composta:

- dal Presidente;
- dai componenti la Presidenza;
- dai Presidenti mandamentali;
- dai Presidenti provinciali dei Mestieri;
- dai Presidenti dei raggruppamenti di interesse;
- dal Presidente di CNA professioni;
- dal Presidente di CNA pensionati;
- dagli associati, nominati dall'Assemblea, che in nome e per conto dell'A.P.P.I.A. ricoprono incarichi di rilievo in enti, organismi, società.

Ai lavori della Direzione partecipa con parere consultivo il Direttore e, se nominato, il Vice Direttore.

Vi partecipano inoltre senza diritto di voto quanti la Presidenza ritenga utili per i lavori della Direzione.

La Direzione viene convocata dalla Presidenza o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti la Direzione stessa.

La convocazione è effettuata su qualsiasi supporto e spedita con qualsiasi sistema di comunicazione almeno 5 (cinque) giorni prima con l'indicazione del luogo, data e ordine del giorno dei lavori.

Le adunanze sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione (trascorsa mezz'ora dalla prima) con la presenza di almeno



i 2/5 (due quinti) dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti senza tener conto degli astenuti; in caso di parità dei voti prevale quello del presidente.

Le delibere della Direzione risultano da verbale redatto dal segretario verbalizzante e firmato dal Presidente.

ARTICOLO 19 - LA DIREZIONE: POTERI E COMPITI

La Direzione:

- a) attua e sviluppa, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa fissate dall'Assemblea;
- b) delibera in merito alle iniziative e all'organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statuari anche mediante la costituzione o la partecipazione in enti e società anche cooperative e altre forme consortili;
- c) delibera l'istituzione o soppressione dei mandamenti su proposta della Presidenza;
- d) delibera il rapporto associati/delegati in occasione dell'Assemblea elettiva;
- e) promuove e verifica le attività degli enti, strutture, società, Mestieri, istanze territoriali promosse o partecipate dall'Associazione;
- f) delibera in merito alle quote sociali annuali sia ordinarie che straordinarie e sui corrispettivi specifici dovuti dagli associati per le prestazioni rese;

- g) approva, su proposta della Presidenza il bilancio preventivo e il piano strategico;
- h) delibera in merito all'acquisto anche mediante locazione finanziaria, permuta, vendita di beni immobili nonché sulla stipula di prestiti, finanziamenti anche cambiari, di mutui ipotecari e rilasci di garanzie e fideiussioni;
- i) delibera l'accettazione di eventuali lasciti e donazioni;
- j) delibera su proposta della Presidenza sugli accordi, i contratti, i regolamenti di lavoro inerenti lo stato giuridico ed economico del personale;
- k) nomina e revoca il Direttore dell'Associazione su proposta della Presidenza;
- l) ratifica le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza e/o dal Presidente;
- m) può adottare, sulla base dei principi ispiratori dello Statuto, specifici regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione;
- n) insedia commissioni di lavoro permanenti o temporanee per specifiche questioni definendone le modalità operative;
- o) delibera su qualunque altra questione esplicitamente affidata dal presente Statuto alla sua competenza nonché su ogni altro argomento proposto dalla Presidenza purché non di competenza dell'Assemblea.

La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad esclusione della nomina e revoca del Direttore, della

delibera sulle quote associative, dell'approvazione del bilancio preventivo dell'Associazione.

ARTICOLO 20 - PRESIDENZA: COMPOSIZIONE E DURATA

La Presidenza dura in carica 4 (quattro) anni ed è composta dal Presidente, da un rappresentante per ogni Comitato mandamentale e da 2 (due) componenti in rappresentanza dei comuni che fanno capo alla sede di Belluno.

I componenti la Presidenza possono restare in carica per non più di 2 (due) mandati pieni quadriennali, consecutivi ferma rimanendo la eleggibilità alla carica di Presidente.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno un componente della Presidenza egli sarà reintegrato sulla base dei risultati elettorali che avevano determinato la nomina del componente da sostituire.

Se non esistono o siano esaurite le indicazioni di voto, la Presidenza coopterà un nuovo componente e la scelta sarà portata all'approvazione nella prima Assemblea utile.

Alle riunioni della Presidenza partecipano, con parere consultivo, il Direttore e, se nominato, il Vice Direttore.

La Presidenza viene convocata dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata normalmente su qualsiasi supporto e spedita con qualsiasi sistema di comunicazione almeno 3 (tre) giorni prima con indicazione del luogo, data e ordine del giorno.

Le adunanze sono valide con la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti senza tener conto degli astenuti; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Le delibere di Presidenza risultano da verbale redatto dal segretario verbalizzante e firmato dal Presidente.

ARTICOLO 21 - PRESIDENZA: POTERI E COMPITI

La Presidenza:

- a) promuove e dirige l'attività ordinaria dell'Associazione, coadiuva le attività di tutte le strutture, enti e società promosse dalla stessa;
- b) convoca la Direzione e l'Assemblea;
- c) nomina, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti tra i suoi componenti;
- d) nomina il Collegio dei Saggi o il Comitato Elettorale;
- e) individua i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dell'associazione;
- f) predispone il bilancio preventivo, il piano strategico ed il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- g) delibera su proposta del Presidente la concessione e la revoca di deleghe in particolare ai Presidenti di Mestiere, ai Presidenti di Raggruppamento di Interesse, al Presidente di CNA Professioni;

- h) delibera, su proposta del Direttore la nomina e la revoca del Vice Direttore, dei Responsabili mandamentali e degli altri funzionari;
- i) propone ai Consigli d'Amministrazione delle strutture, enti e società partecipate dall'A.P.P.I.A. i candidati alla carica di Direttori, Amministratori o Responsabili degli stessi;
- j) propone alla Direzione accordi, contratti e regolamenti inerenti lo stato giuridico ed economico del personale;
- k) propone all'approvazione della Direzione le quote sociali annuali ordinarie e straordinarie e i corrispettivi specifici dovuti dagli associati per le prestazioni rese;
- l) propone alla Direzione l'istituzione o soppressione dei mandamenti;
- m) delibera l'apertura di uffici e recapiti;
- n) propone all'Assemblea i nominativi del Collegio dei Garanti;
- o) nomina il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- p) propone all'approvazione dell'Assemblea la nomina in Direzione di associati che ricoprono in nome e per conto dell'A.P.P.I.A. incarichi di rilievo in enti, organismi e società;
- q) delibera sulle competenze della Direzione espressamente delegate alla Presidenza;
- r) assume delibere d'urgenza sottoponendole alla ratifica degli organi competenti;

- s) propone all'Assemblea eventuali Presidenze Onorarie;
- t) adotta, nel caso di mancanze, i provvedimenti disciplinari a carico degli associati.

Qualora la maggioranza dei componenti la Presidenza lo richieda, qualsiasi questione di competenza della stessa dovrà essere trasferita all'esame e alle decisioni della Direzione.

ARTICOLO 22 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra gli imprenditori associati da almeno 4 (quattro) anni e resta in carica per 4 (quattro) anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

A tal fine la Presidenza convoca ogni 4 (quattro) anni l'Assemblea Elettiva e nomina il Collegio dei Saggi o il Comitato Elettorale che individuano i candidati ritenuti idonei a ricoprire la carica di Presidente.

Il Collegio dei Saggi, nominato dalla Presidenza, è composto da 3 (tre) membri scelti tra gli associati che abbiano operato a favore dell'A.P.P.I.A. dimostrando costante atteggiamento di obiettività ed equilibrio.

Il Comitato Elettorale, nominato dalla Presidenza, è composto da 3 (tre) membri di cui 1 (uno) è il Direttore o suo delegato.

Nel caso la Presidenza nomini il Comitato Elettorale la stessa dovrà deliberare il regolamento elettorale.

Le candidature a Presidente vanno inoltrate alla Presidenza

almeno 90 (novanta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Elettiva.

Non saranno prese in considerazione candidature presentate successivamente a tale termine.

Il Presidente viene eletto di norma a scrutinio segreto.

In caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente da lui delegato o dal più anziano tra i Vice Presidenti o ancora dal più anziano dei componenti la Presidenza.

Qualora per qualsiasi motivo si renda necessario sostituire il Presidente nel corso del mandato quadriennale la Direzione convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato in corso.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza politica associativa dell'Associazione;
- b) rappresenta la sintesi dell'Associazione, presiede gli organi associativi, dispone per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea, della Direzione, della Presidenza;
- c) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti;
- d) ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di

terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;

e) decide, su proposta del Direttore, le assunzioni, i licenziamenti, il trattamento economico e le eventuali vertenze del personale dipendente investendo, se opportuno la Presidenza;

f) può conferire e revocare deleghe per il compimento di atti di sua competenza, nonché le deleghe di rappresentanza al Vice Presidente, ai componenti la Presidenza e al Direttore;

g) propone alla Presidenza l'assegnazione e/o revoca delle deleghe ai Mestieri, ai Raggruppamenti di Interesse, a CNA Professioni;

h) convoca la Presidenza;

i) propone alla Presidenza la nomina di uno o più Vice Presidenti;

j) assume delibere d'urgenza sottoponendole alla ratifica degli organi competenti.

ARTICOLO 23 - PRESIDENZA ONORARIA

L'Assemblea su proposta della Presidenza può conferire la Presidenza Onoraria a chi abbia ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione e che si sia distinto per particolari meriti associativi e per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e delle piccole e medie imprese.

Il Presidente Onorario ha il diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea.

L'Assemblea può deliberare la decadenza.

ARTICOLO 24 - IL DIRETTORE



Il Direttore dell'Associazione è nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Il Direttore:

a) è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi provinciali;

b) è responsabile del funzionamento dell'Associazione e coordina e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa;

c) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell'A.P.P.I.A. e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;

d) propone alla Presidenza il Piano Strategico;

e) propone alla Presidenza l'articolazione della struttura organizzativa, dell'attività e l'attribuzione o revoca di deleghe ed incarichi ivi compreso quello eventuale di Vice Direttore;

f) propone alla Presidenza l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei responsabili mandamentali e degli altri funzionari;

g) propone al Presidente l'instaurazione e la risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;

h) concorre alla elaborazione delle politiche associative, coadiuva il Presidente nella rappresentanza politico - istituzionale dell'A.P.P.I.A.;

i) si avvale, per le problematiche concernenti l'attività dell'A.P.P.I.A., di un ufficio tecnico-consultivo costituito

dai Responsabili mandamentali eventualmente allargato di volta in volta a coloro ritenuti utili al raggiungimento degli obiettivi associativi;

j) partecipa alle riunioni di tutti gli organi dell'A.P.P.I.A. con diritto di parere consultivo;

k) in caso di assenza o impedimento temporaneo il Direttore sarà sostituito dal Vice Direttore se nominato o da un sostituto temporaneo individuato dalla Presidenza.

La Presidenza provvederà ad attribuire gli incarichi funzionali alla supplenza.

ARTICOLO 25 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti e dura in carica 4 (quattro) anni.

Il Presidente del Collegio - che deve essere iscritto al Collegio dei Revisori dei Conti e non deve essere alle dipendenze del sistema A.P.P.I.A. - è nominato dalla Presidenza.

Gli altri componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori sono eletti dall'Assemblea Elettiva tra gli associati da almeno 1 (un) anno.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta con apposita relazione all'Assemblea, che approva il bilancio consuntivo annua-

le, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria.

L'incarico di Revisore è incompatibile con altri incarichi associativi.

ARTICOLO 26 - IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è eletto dall'Assemblea e dura in carica 4 (quattro) anni.

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo e indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia con funzioni di collegio arbitrale rituale con esclusione di ogni altra giurisdizione.

È composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti aventi riconosciute qualità di autorevolezza e prestigio, di cui un membro può non essere associato all'A.P.P.I.A. essendo esperto in materia giuridico - legale.

Spetta al Collegio dirimere le controversie in materia d'interpretazione e di applicazione del presente Statuto nonché di eventuali regolamenti.

L'intervento del Collegio può essere richiesto da qualunque associato a tutela delle proprie ragioni associative nei confronti degli altri associati e degli organi dell'A.P.P.I.A.

L'appartenenza al Collegio dei Garanti è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.

Le decisioni del Collegio sono appellabili solo davanti al Collegio Nazionale dei Garanti che decide in definitiva.

TITOLO V

AUTONOMIA FINANZIARIA - PATRIMONIO - BILANCIO

ARTICOLO 27 - AUTONOMIA FINANZIARIA

L'A.P.P.I.A. è una Associazione autonoma anche dal punto di vista giuridico, finanziario, economico e patrimoniale.

Non risponde degli obblighi assunti da terzi, anche da altri livelli e articolazioni del sistema C.N.A., se non espressamente autorizzata dagli organi dell'A.P.P.I.A.

ARTICOLO 28 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili, sia materiali che immateriali, che diventano di proprietà dell'Associazione, a qualsiasi titolo, anche per lasciti, donazioni e devoluzioni, nonché dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali.

L'A.P.P.I.A. si obbliga a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano consentite o imposte dalla legge.

ARTICOLO 29 - BILANCI

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario consuntivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di

novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto consuntivo è approvato previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti che ad esso deve allegare la propria relazione.

ARTICOLO 30 - PIANO STRATEGICO

Il piano strategico di durata poliennale è il meccanismo che concorre a definire gli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

Viene proposto alla Presidenza, dal Direttore ed approvato dalla Direzione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 31 - DURATA E DECADENZA DELLE CARICHE ELETTIVE

Tutte le cariche elettive hanno normalmente la validità di 4 (quattro) anni e comunque fino allo svolgimento di una nuova Assemblea appositamente indetta.

I Componenti eletti a cariche previste dal presente Statuto decadono automaticamente nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:

- a) perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
- b) perdita per qualsiasi ragione della qualità di socio dell'A.P.P.I.A./CNA;
- c) provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti.

In caso di non partecipazione senza giustificazione per 3 (tre) volte di seguito alle riunioni degli organi del presente Statuto è prevista la decadenza che dovrà essere dichiarata dall'organo interessato nella riunione successiva.

Se non diversamente previsto dallo Statuto il componente decaduto sarà sostituito da chi segue in graduatoria nell'elezione dell'organo del quale fa parte.

ARTICOLO 32 - INCOMPATIBILITA'

Il ruolo di Presidente, Vice Presidente, componente la Presidenza A.P.P.I.A., di Presidente di Raggruppamento di Interesse, di Presidente di CNA Pensionati, di Presidente di CNA Professioni, di Presidente di strutture di diretta emanazione dell'A.P.P.I.A., nonché di Direttore, Vice Direttore, Responsabile mandamentale è incompatibile con l'assunzione di incarichi di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, di unione montana, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 (quindicimila) abitanti.

L'eventuale successivo venir meno delle ragioni di incompatibilità può consentire agli organi competenti il ripristino del ruolo trascorso 1 (uno) anno dal momento in cui sono venute meno le condizioni di incompatibilità.

ARTICOLO 33 - SCIoglimento ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea, appositamente convocata dalla Presidenza, con la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei propri componenti sia in prima che seconda convocazione, con un numero di voti favorevoli non inferiori ai 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

La stessa assemblea, in caso di scioglimento, provvederà contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'A.P.P.I.A. verrà devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 34 - RINVIO LEGISLATIVO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 35 - EFFICACIA

Il Presente Statuto dell'Associazione Provinciale Piccola Industria ed Artigianato denominata A.P.P.I.A. approvato dall'Assemblea del 5 marzo 2021 abroga ogni precedente simile normativa statutaria.

L'Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente dell'Assemblea, Massimo Sposato, espresso e formale mandato per il coordinamento formale dello Statuto al-

le richieste della Direzione Nazionale CNA nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e registrazione.


Il Presidente

Massimo Sposato



Il Segretario

Cristian Sacchet



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPBL UT BELLUNO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 336
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 05/03/2021 REGISTRATO IL 22/03/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000336

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 80003470251 A.P.P.I.A. - ASSOCIAZIONE PROVIN
ID. TELEMATICO: T5H21L000336000RI

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 80003470251

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
PROT.2021/12236